SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 agosto 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 luglio 1991, n. 245.

Nuova disciplina per l'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani, inquadrato nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 411, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la valutazione dei servizi effettivamente prestati presso l'ente di provenienza in carriere e qualifiche equiparate a quelle statali, agli effetti dell'applicazione, con le stesse decorrenze giuridiche ed economiche, della citata legge n. 312 del 1980 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Art. 2.

1. Al personale di cui all'articolo 1, previo accertamento del servizio prestato presso l'ente di provenienza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si applicano, relativamente all'inquadramento nelle qualifiche funzionali, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con riferimento alla data di messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani.

Art. 3.

1. Agli effetti dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, si tiene conto, per quanto compatibile con l'osservanza dei criteri stabiliti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, delle sole equiparazioni e delle anzianità previste nelle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 22 agosto 1981, emanato in applicazione dell'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 275 milioni per il 1991 ed in lire 21 milioni a decorrere dal 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 411/1968 reca: «Abolizione del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani».

— La legge n. 312/1980 reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato», ed è entrata in vigore il 13 luglio 1980.

— Il D.P.R. n. 310/1981 reca: «Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), è il seguente:

«Art. 2 *(Soppressione degli enti e loro liquidazione)*. — Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, che siano costituiti ed ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3.

Nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio di cui al precedente comma, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico, nonché qualsiasi facoltà impositiva.

Alla liquidazione degli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo articolo 3 provvede l'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Entro due anni dalla soppressione di ciascun ente il Ministero del tesoro riferisce al Parlamento sullo stato della liquidazione.

I ruoli organici degli enti di cui al primo e al secondo comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti previsti all'articolo 3; sono altresì vietate assunzioni di personale anche a carattere straordinario o temporaneo, ed anche in adempimento di obblighi di legge; è infine fatto divieto di istituire nuovi uffici centrali o periferici.

Al personale dipendente dagli enti soppressi o comunque messi in liquidazione o che vengono ristrutturati o fusi con i decreti di cui all'articolo 3, assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima del 31 dicembre 1974, in servizio al momento della soppressione, ristrutturazione o fusione, in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a pieno orario, è garantita la conservazione dell'impiego, anche attraverso il trasferimento allo Stato o ad enti pubblici, esclusi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica e quelli autonomi territoriali. Il trasferimento agli enti autonomi territoriali può essere disposto solo a richiesta degli enti stessi.

Il trasferimento è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

Il personale di ruolo è trasferito con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato è collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il trasferimento del personale, è disposto tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

1) esigenze delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici della stessa categoria dell'ente soppresso e, in mancanza degli altri enti pubblici, i cui ruoli centrali o periferici, presentino le necessarie vacanze;

2) anzianità di servizio e posizione personale dell'interessato, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.

Il personale di ruolo residuo è collocato in appositi ruoli ad esaurimento, distinti per carriere, istituiti presso le amministrazioni di vigilanza dell'ente soppresso. Il personale collocato in detti ruoli è trasferito alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, quando si verifichino le esigenze e con le modalità e secondo i criteri indicati nei commi precedenti.

Il personale di ruolo collocato nei ruoli ad esaurimento può essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ove sia richiesto da temporanee esigenze di servizio.

Al personale trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione od ente di destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera.

Note all'art. 3:

— Per il titolo della citata legge n. 312/1980, si vedano le precedenti note all'art. 1.

— Il D.P.C.M. 7 febbraio 1981 reca: «Disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e tabelle di equiparazione del personale degli enti pubblici soppressi».

— Il testo vigente dell'art. 24-*quinquies* del D.L. n. 663/1979 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) è il seguente:

«Art. 24-*quinquies*. — Il personale indicato al settimo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quello comunque in servizio presso le amministrazioni pubbliche diverse dalle regioni o dagli enti locali territoriali in base alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, è assegnato ad amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le amministrazioni interessate.

Con lo stesso decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, disciplinerà l'assegnazione agli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, del personale di cui al primo comma nonché di quello provvisoriamente assegnato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, in armonia con le norme previste dall'art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

Espletate le procedure di cui al comma precedente, il personale che non avrà trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato, non oltre il 31 dicembre 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in distinti ruoli speciali sulla base di apposite tabelle di equiparazione da fissare, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL.

Fino alla data del definitivo inquadramento, a detto personale continua ad applicarsi il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti di provenienza, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

All'istituzione dei ruoli si provvede per ogni Ministero con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro e, per le altre amministrazioni pubbliche, con atto dei competenti organi deliberanti.

Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati in lire 3 miliardi per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1980, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro».

— Il testo dell'art. 21 della legge n. 75/1980 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) è il seguente:

«Art. 21 *(Personale degli enti soppressi)*. — Le disposizioni dell'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano a tutto il personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma nonché al personale comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali.

È data facoltà al personale destinato ad enti pubblici di optare, entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di assegnazione, per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui al terzo comma del citato articolo 24-*quinquies*».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 174):

Presentato dal sen. ZITO ed altri il 9 luglio 1987.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 13 ottobre 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 1° giugno 1988; 23 maggio 1990; 11, 19 luglio 1990.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 30 luglio 1990.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 1° agosto 1990 e approvato il 2 agosto 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5040):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 27 settembre 1990, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 19 febbraio 1991; 23 aprile 1991.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 29 maggio 1991.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, l'11 giugno 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 174/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 26 giugno 1991, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 3 luglio 1991 e approvato il 18 luglio 1991.

91G0287

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 6 ottobre 1990, n. 460.

Regolamento recante organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 5 della stessa legge che definisce le attribuzioni statali in materia di difesa del suolo, fissando, tra l'altro, le competenze del Ministro dei lavori pubblici;

Visto l'art. 7 della legge stessa, comma 1, che attribuisce alla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici la denominazione di Direzione generale della difesa del suolo e demanda alla stessa direzione le funzioni di segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo, istituito ai sensi dell'art. 6 della legge, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 5;

Considerato che il richiamato art. 7, comma 3, stabilisce che, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, si provveda alla organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo, in modo da dotarla delle strutture tecniche, degli stumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale della difesa del suolo;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1985, n. 16415, con il quale si è provveduto alla ricognizione degli uffici del Ministero dei lavori pubblici costituiti a livello dirigenziale;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 21 febbraio 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;

Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 185 del 3 agosto 1990;

Decreta:

Art. 1.

Attribuzioni della Direzione generale della difesa del suolo

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la Direzione generale della difesa del suolo esercita, oltre alle attribuzioni di competenza della Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, le funzioni di segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo, nonché quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 5 della stessa legge.

2. Alla Direzione generale della difesa del suolo è preposto un dirigente generale con funzioni di direttore generale coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo con funzioni di vice direttore generale.

Art. 2.

Organizzazione della Direzione generale

1. L'organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo si articola nei seguenti uffici e servizi:

ufficio territoriale area *A*;
ufficio territoriale area *B*;
ufficio territoriale area *C*;
ufficio territoriale area *D*;
ufficio territoriale area *E*;
ufficio informativo;
ufficio piani e programmi;
ufficio studi, affari generali e coordinamento legislativo;
ufficio segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo;
ufficio per i servizi generali di direzione.

Art. 3.

Aree di competenza degli uffici territoriali

1. L'ufficio territoriale area *A* esercita le funzioni indicate nel successivo art. 4 relativamente all'ambito territoriale identificato come area *A*, comprendente i bacini del Veneto; Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, esclusi i bacini afferenti al Po.

2. L'ufficio territoriale area *B* esercita le funzioni indicate nel successivo art. 4 relativamente all'ambito territoriale identificato come area *B*, comprendente i bacini del Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; ed i bacini afferenti al Po della Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e Trentino-Alto Adige.

3. L'ufficio territoriale area *C* esercita le funzioni indicate nel successivo art. 4 relativamente all'ambito territoriale identificato come area *C*, comprendente i bacini della Toscana, esclusi quelli afferenti al Tevere; Umbria, limitatamente alla parte afferente al bacino dell'Arno; Emilia-Romagna esclusi i bacini afferenti al Po; Marche, esclusi i bacini afferenti al Tevere; Liguria esclusi i bacini afferenti al Po; isole dell'arcipelago Toscano e Sardegna.

4. L'ufficio territoriale area *D* esercita le funzioni indicate nel successivo art. 4 relativamente all'ambito territoriale identificato come area *D*, comprendente i bacini del Lazio e Abruzzo esclusi i bacini afferenti al Liri; Umbria, esclusi i bacini afferenti all'Arno; Molise relativamente ai bacini del Sangro e del Trigno, isole del Lazio e Sicilia.

5. L'ufficio territoriale area *E* esercita le funzioni indicate nel successivo art. 4 relativamente all'ambito territoriale identificato come area *E*, comprendente i bacini della Campania; Puglia; Calabria; Basilicata; Molise, esclusi i bacini del Sangro e Trigno; isole della Campania.

Art. 4.

Funzioni e articolazione dell'ufficio territoriale

1. L'ufficio territoriale esercita le funzioni di competenza della Direzione generale riferibili agli ambiti territoriali individuati nell'art. 3; promuove e cura i rapporti, per la Direzione, con le autorità competenti nell'area territoriale ad esso affidata; rappresenta inoltre la Direzione stessa nei consessi istituzionali, localmente competenti, a cui la direzione partecipa. Svolge le funzioni e le attività relative sia all'attuazione della legge n. 183/1989 sia alle competenze in precedenza attribuite alla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici riferibili all'ambito territoriale ad esso assegnato.

2. In particolare, sono comprese tra le funzioni esercitate dall'ufficio in attuazione della legge n. 183/1989, relativamente all'area di competenza di ciascun ufficio, quelle concernenti:

a) l'istruttoria preliminare sulle ripartizioni degli stanziamenti e sui programmi di intervento ai fini della formulazione del parere di competenza del Comitato nazionale della difesa del suolo di cui all'art. 6, comma 7, lettere *d)* ed *e)* della legge n. 183/1989;

b) la raccolta e la verifica delle relazioni regionali sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico ai fini della predisposizione della relazione nazionale;

c) l'attività di supporto al Ministro dei lavori pubblici quale componente dei comitati istituzionali delle autorità di bacino;

d) le istruttorie e le verifiche necessarie ai fini delle valutazioni e determinazioni del Comitato nazionale della difesa del suolo sui piani di bacino nonché ai fini di assicurare il coordinamento previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 183/1989;

e) la verifica dello stato di attuazione della legge, nonché la predisposizione degli atti conseguenti alle eventuali inadempienze e la raccolta degli elementi e dei dati per la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali;

f) l'istruttoria preliminare ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza del Ministro dei lavori pubblici di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 183/1989.

3. L'ufficio territoriale esercita altresì le funzioni in precedenza svolte dalla Direzione delle acque e degli impianti elettrici relativamente all'area di competenza e, in particolare, quelle concernenti:

vigilanza su enti pubblici e consorzi, sdemanializzazione relitti d'alveo e pertinenze idrauliche, dichiarazioni di pubblicità delle acque, elenchi delle acque pubbliche, concessioni di derivazioni di acque pubbliche, concessione contributi per dighe di ritenuta, gestione sovraccanoni concessioni per impianti idroelettrici, varianti al piano regolatore generale degli acquedotti, autorizzazioni di elettrodotti, istruttorie per il finanziamento di acquedotti, istruttorie e pareri per l'esecuzione delle opere di competenza e per incarichi di studi, ricerche e progettazioni; predisposizione di elementi istruttori per il contenzioso relativo a provvedimenti attinenti all'area territoriale di competenza; predisposizione di elementi di risposta relativi ad interrogazioni parlamentari nelle questioni di competenza.

4. Agli uffici territoriali *A*, *B* e *C* è preposto un funzionario con la qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico. Agli uffici territoriali *D* ed *E* è preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo.

5. L'ufficio territoriale si articola nelle seguenti unità:

unità tecnica;
unità amministrativa;
unità informatica.

Art. 5.

Funzioni e articolazione dell'ufficio piani e programmi

1. L'ufficio piani e programmi esercita le funzioni di competenza della Direzione generale connesse con l'adempimento dei compiti di pianificazione e programmazione su scala nazionale. Attende alla verifica di coerenza e di compatibilità delle determinazioni assunte dagli organi di bacino in materia di pianificazione e programmazione con i criteri e gli indirizzi generali fissati a livello centrale con riferimento, tra l'altro, alle esigenze

di coordinamento previste dall'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 183/1989. Esercita compiti di supporto del direttore generale nelle attività da svolgere di concerto con le altre amministrazioni centrali.

2. In particolare, l'ufficio piani e programmi esercita le seguenti funzioni ed attività in attuazione della legge n. 183/1989:

a) istruttoria, sulla base degli elementi e delle valutazioni fornite dagli uffici territoriali, sulla ripartizione degli stanziamenti e sui programmi di intervento, ai fini della espressione del parere del Comitato nazionale della difesa del suolo di cui all'art. 6, comma 7, lettere *d)* ed *e)*, della legge n. 183/1989, previa verifica di coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali fissati a livello centrale e con il quadro delle compatibilità finanziarie;

b) supporto e coordinamento istruttorio ai fini della elaborazione di proposte in ordine ai metodi, ai criteri e agli indirizzi generali previsti dalla legge per il loro aggiornamento e adeguamento;

c) redazione della relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 183/1989, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dagli uffici territoriali;

d) attività istruttorie e di supporto del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183/1989;

e) attività connesse alla sperimentazione nel bacino regionale pilota di cui all'art. 30 della legge n. 183/1989, ai fini dell'acquisizione di elementi occorrenti per l'espletamento delle attività di cui alla precedente lettera *b)*.

3. L'ufficio piani e programmi esercita altresì le funzioni in precedenza svolte dalla Direzione delle acque e degli impianti elettrici e, in particolare, quelle relative a:

istruttoria ai fini dell'emanazione di direttive generali per la programmazione delle opere e delle attività di competenza del Ministero dei lavori pubblici e la predisposizione dei relativi schemi di programmi;

supporto e coordinamento istruttorio per la predisposizione di criteri ed indirizzi generali ai fini dell'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;

supporto e coordinamento delle attività di competenza del Ministero dei lavori pubblici in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

4. All'ufficio piani e programmi è preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico.

5. L'ufficio piani e programmi si articola nelle seguenti unità:

unità tecnica;
unità amministrativa;
unità informatica.

Art. 6.

Funzioni e articolazione dell'ufficio studi affari generali e coordinamento legislativo

1. L'ufficio studi, affari generali e coordinamento legislativo esercita la funzione di supporto dell'attività della Direzione sugli aspetti di carattere normativo; svolge attività istruttoria e di supporto normativo del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183/1989 svolge le necessarie istruttorie ai fini della predisposizione dello schema del regolamento di cui all'art. 6, comma 6, della legge n. 183/1989; cura la trattazione del contenzioso della Direzione generale sulla base degli elementi istruttori predisposti dagli uffici territoriali. Svolge l'attività di ricerca e di proposizione legislativa, coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi. Coordina e redige la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 183/1989. Esercita funzioni di coordinamento delle attività di documentazione e di informazione.

2. L'ufficio studi, affari generali e coordinamento legislativo svolge, in particolare, le funzioni inerenti:

a) la predisposizione di atti istruttori per le determinazioni del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183/1989;

b) la redazione degli schemi di provvedimenti per la costituzione ed il rinnovo degli organi di bacino;

c) la predisposizione di elementi di risposta relativi a quesiti interpretativi sulla normativa nazionale e a interrogazioni parlamentari che esulano dalla competenza degli uffici territoriali;

d) la formulazione di pareri di legittimità costituzionale su norme di emanazione regionale;

e) la formulazione di pareri relativamente a schemi di disegni di legge di iniziativa governativa e a proposte di leggi di iniziativa parlamentare concernenti materie di competenza della direzione;

f) la trattazione del contenzioso relativo a ricorsi giurisdizionali e amministrativi, sulla base degli elementi istruttori predisposti dagli uffici territoriali;

g) la predisposizione delle relazioni annuali sulle attività della Direzione;

h) la predisposizione di schemi di proposte di carattere legislativo;

i) l'istruttoria e la gestione amministrativa delle convenzioni relative agli studi e alle ricerche da affidare a soggetti esterni;

l) la pubblicazione di un bollettino periodico sullo stato di attuazione della legge n. 183/1989.

3. L'ufficio studi, affari generali e coordinamento legislativo svolge, inoltre, le funzioni attribuite alla Direzione generale ai sensi del decreto ministeriale 25 maggio 1986, n. 260/50/7, e del decreto ministeriale 28 settembre 1989, n. 481, concernenti l'attuazione della normativa speciale per la salvaguardia di Venezia.

4. All'ufficio studi, affari generali e coordinamento legislativo è preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo.

5. L'ufficio studi, affari generali e coordinamento legislativo si articola nelle seguenti unità:

unità amministrativa;
unità informatica.

Art. 7.

Funzioni ufficio informativo

1. L'ufficio informativo ha il compito di realizzare e gestire il sistema informativo della Direzione generale della difesa del suolo e a tale fine:

a) assicura la fluidità e continuità di trasmissione delle informazioni nonché la loro omogeneità e confrontabilità;

b) svolge l'attività di sistemistica informatica necessaria per garantire una adeguata capacità di trasmissione, archiviazione e trattamento delle informazioni;

c) cura e provvede all'aggiornamento sistematico delle esigenze conoscitive delle strutture della direzione, in modo da garantire il corretto soddisfacimento delle esigenze informative interne fra le diverse strutture ed esterne con le banche dati;

d) sviluppa e produce tutte le eleborazioni che richiedono dotazioni hardware e software particolarmente sofisticate;

e) svolge, all'interno del modello di informatica distribuita previsto dall'articolazione organizzativa della Direzione, la funzione di centro di supporto a tutte le unità operative presso gli uffici, per l'implementazione e la manutenzione del software e dell'hardware e per la fornitura di servizi specialistici;

f) provvede all'istruzione del personale occorrente alle unità informatiche degli uffici della Direzione generale della difesa del suolo e attua ogni altra azione finalizzata al trattamento automatizzato dei dati occorrenti alla Direzione generale.

2. All'ufficio informativo è preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico.

Art. 8.

Funzioni e articolazione dell'ufficio di segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo

1. L'ufficio di segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo provvede a quanto necessario per assicurare il funzionamento del Comitato nazionale della difesa del suolo.

In particolare le funzioni svolte dall'ufficio comprendono:

a) la predisposizione e la trasmissione degli ordini del giorno del Comitato nazionale della difesa del suolo e le relative convocazioni;

b) l'elaborazione e l'organizzazione del materiale di documentazione e di studio per i lavori del Comitato nazionale della difesa del suolo;

c) la redazione, trasmissione e tenuta dei verbali delle sedute e delle documentazioni ad essi allegate;

d) l'acquisizione, catalogazione, diffusione e conservazione di atti e documenti relativi alle attività del Comitato.

2. Attende alla gestione contabile dei capitoli di spesa attinenti al funzionamento dello stesso Comitato e della Direzione generale della difesa del suolo, curando la predisposizione dei relativi provvedimenti amministrativi. Svolge attività amministrativa-contabile per l'espletamento delle pratiche di ragioneria, contabilità ed economato, connesse alla funzionalità operativa del Comitato e della Direzione generale. Assicura altresì la funzione di segreteria operativa del Comitato dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 183/1989, per quanto di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

3. All'ufficio di segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo è preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo che svolge altresì le funzioni di segretario del Comitato nazionale della difesa del suolo.

4. L'ufficio di segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo si articola nelle seguenti unità:

unità affari generali;
unità gestioni contabili e di ragioneria;
unità informatica.

Art. 9.

Articolazione e funzione dei servizi generali di direzione

1. L'ufficio per i servizi generali di direzione esercita funzione di supporto diretto dell'attività del direttore generale. È diretto da un funzionario di livello non inferiore all'ottavo.

2. L'ufficio per i servizi generali di direzione è articolato in tre sezioni:

segreteria generale;
ragioneria;
archivio generale.

3. La sezione di segreteria generale ha il compito della ricezione, dello smistamento e dell'inoltro ai singoli uffici competenti dei documenti e della corrispondenza in arrivo alla direzione. Cura la gestione degli atti relativi alla amministrazione del personale in servizio presso la direzione.

4. La sezione di ragioneria ha il compito di predisporre tutti i documenti contabili (bilanci consuntivi, preventivi, rendiconti per capitoli, ecc.) relativi all'attività di competenza della direzione e di mantenere le relazioni con la ragioneria del Ministero ai fini di tutti gli adempimenti necessari. La sezione di ragioneria produce, inoltre, quadri consuntivi mirati alla verifica dello stato di avanzamento dei programmi avviati da altri enti

competenti in materia di difesa del suolo, anche ai fini di ottimizzare in collaborazione con l'ufficio piani e programmi il perseguimento degli obiettivi generali connessi all'attuazione della legge.

Collabora con l'ufficio studi, affari generali e coordinamento legislativo ai fini della predisposizione delle relazioni tecniche previste dall'art. 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67, di accompagnamento agli schemi di disegno di legge.

5. Alla sezione di segreteria generale ed alla sezione di ragioneria sono rispettivamente preposti due funzionari di livello non inferiore al settimo.

6. La sezione di archivio generale svolge l'attività di raccolta e di conservazione della corrispondenza e della documentazione in entrata e in uscita dagli uffici della Direzione. L'archivio della Direzione è organizzato in modo tale da consentire la reciproca consultazione degli atti di competenza dei diversi uffici. All'unità di archivio generale è preposto un funzionario di settimo livello.

Art. 10.

Conferenze e riunioni periodiche dei dirigenti

Al fine di garantire il coordinato esercizio delle fuzioni che non siano di esclusiva competenza di un singolo ufficio, la Direzione opererà tramite conferenze e riunioni periodiche dei dirigenti responsabili dei vari uffici, convocate e presiedute dal direttore generale.

Art. 11.

Adattamenti organizzativi

Con procedura identica a quella di approvazione del presente decreto si provvede alle modifiche ed agli adattamenti da apportare alla struttura e alle attribuzioni degli uffici, necessari per adeguare lo schema organizzativo adottato alle effettive esigenze funzionali della Direzione che si manifestino nel corso dell'attività operativa della Direzione stessa.

Art. 12.

Utilizzazione di strutture esterne e gruppi di lavoro

1. Per l'esercizio delle sue funzioni la Direzione generale della difesa del suolo si avvale nei casi e nei modi consentiti dalla legge:

a) del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

b) dei servizi tecnici nazionali previsti dall'art. 9 della legge n. 183/1989;

c) della collaborazione degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato e di enti pubblici;

d) della collaborazione di enti pubblici specializzati e società operanti nel settore con i quali può stipulare apposite convenzioni;

e) della collaborazione di esperti esterni attraverso il conferimento di incarichi di studio o ricerca.

2. Per la elaborazione di proposte connesse all'espletamento di compiti determinati, il direttore generale della difesa del suolo può procedere alla costituzione di gruppi di lavoro composti anche da funzionari appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, previo assenso delle stesse, ed integrati da esperti qualificati nelle materie da trattare.

Art. 13.

Oneri finanziari - Gestione dei capitoli di spesa

1. Agli oneri finanziari derivanti dalle esigenze in termini di organico indicate nel successivo art. 14 si fa fronte con apposita dotazione del capitolo di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici relativo alle spese a carattere obbligatorio per stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale e, inoltre, nei modi indicati agli articoli 24 e 33 della legge n. 183/1989. Agli oneri finanziari derivanti dalle esigenze organizzative della Direzione necessari, tra l'altro, al funzionamento del Comitato nazionale della difesa del suolo, ivi compresi: le spese occorrenti per l'acquisto di attrezzature tecniche: quelle relative alla formazione e all'aggiornamento del personale, alla realizzazione del sistema informativo, allo svolgimento di studi e ricerche ed alle partecipazioni convegni e mostre si fa fronte ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *b)*, e dell'art. 7, comma 3, della legge n. 183/1989 mediante istituzione di uno o più capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

2. In via transitoria e, comunque, fino all'istituzione dei capitoli di bilancio sopracitati, il Ministro dei lavori pubblici determina, con proprio decreto, sulla base delle proposte formulate dalla Direzione generale della difesa del suolo, le somme da riservare per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento di cui al comma 1 a valere sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.

3. La Direzione generale della difesa del suolo attende direttamente alla gestione dei capitoli di spesa attinenti alle proprie competenze e alla predisposizione dei relativi atti amministrativi, inclusi quelli attinenti all'utilizzo delle somme riservate ai sensi del comma 2.

Art. 14.

Dotazioni organiche della Direzione generale della difesa del suolo

1. A modifica del decreto ministeriale 26 settembre 1985, n. 16415, sono attribuiti alla Direzione generale della difesa del suolo, nell'ambito della dotazione organica prevista dalla tabella 10, quadri *A* e *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti uffici:

a) a livello di dirigente superiore: tre;
b) a livello di primo dirigente: nove.

2. I dirigenti superiori sono chiamati a svolgere le seguenti funzioni:

vice direttore generale;

consigliere ministeriale aggiunto con compiti di coordinamento dei rapporti con le altre amministrazioni;
consigliere ministeriale aggiunto con compiti di coordinamento degli uffici con competenze territoriali nei confronti degli uffici con competenza di supporto giuridico, tecnico e amministrativo ai fini dell'unità d'azione ed indirizzo.

Inoltre i dirigenti superiori espletano compiti di studio e di ricerca su specifiche questioni attinenti la materia della difesa del suolo, non ricomprese nelle attribuzioni di cui ai precedenti articoli.

3. I dirigenti sono assegnati agli uffici di cui al comma 1 conformemente al disposto di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

4. Il personale non dirigente necessario per l'espletamento dei compiti della Direzione generale è provvisoriamente individuato nella tabella *A* allegata al presente decreto, in attesa della rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici in conformità di quanto disposto dall'art. 24 della legge n. 183/1989.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 ottobre 1990

Il Ministro: PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1991
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 321

TABELLA *A*

Dirigenti:

Dirigente generale «C»		1	
Dirigenti superiori		3	
Primi dirigenti		9	
		13	13

Personale:

Funzionario amm.vo	liv. 8	8	
Funzionario amm.vo contab.	liv. 8	2	
Collaboratore amm.vo	liv. 7	21	
Ingegnere direttore	liv. 8	8	
Capo tecnico	liv. 7	12	
		51	51
Analista sistemi	liv. 8	2	
Analista procedure	liv. 8	2	
Programmatore sistema	liv. 7	3	
Programmatore	liv. 6	8	
Consollista	liv. 6	8	
Addetto terminali	liv. 5	8	
		31	31
Collaboratore econom. fin.	liv. 7	7	
Assistente amm.vo	liv. 6	20	
Assistente tecnico	liv. 6	20	
		47	47
Assistente telecomunic.	liv. 6	5	
Operatore amm.vo	liv. 5	5	
Dattilografi	liv. 5	10	
Addetti serv. vigilanza	liv. 5	4	
Addetto serv. anticamera	liv. 3	4	
		28	28
			170

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 1 dell'art. 7 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) è il seguente:

«Art. 7 *(Direzione generale della difesa del suolo).* — 1. La Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di Direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 5».

— Il testo vigente dell'art. 5 della legge n. 183/1989 prevede quanto segue:

«Art. 5 *(Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente).* — 1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.

2. Il Ministro dei lavori pubblici:.

a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;

c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'art. 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'art. 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;

d) provvede in tutti i bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonchè alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza;

e) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.

3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* ed *h)*.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 6, comma 7, lettere *d)* ed *e)*, della legge n. 183/1989 è il seguente:

«Art. 6 *(Comitato nazionale per la difesa del suolo).*

(Omissis).

7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, in ordine alle attività ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:

(Omissis);

d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;

e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale».

— Per il testo dell'art. 5, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, della legge n. 183/1989, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 183/1989, si vedano le note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 6, settimo comma, lettere *d)* ed *e)*, della legge n. 183/1989 si vedano le note all'art. 4.

— Per il testo dell'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 183/1989 si vedano le note all'art. 1.

— Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 183/1989 così recita:

«Art. 4 *(Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera *d)*, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) il programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3;

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali ed ambientali.

3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti.

4-*bis*. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

— Il testo dell'art. 30 della legge n. 183/1989 è il seguente:

«Art. 30 *(Bacino regionale pilota).* — 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla presente legge, già con riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991, sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui all'articolo 2, dei metodi e dei criteri di cui all'articolo 17 e delle modalità di coordinamento con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino predetto, è inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle finalità della presente legge.

2. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 formula le opportune direttive per l'attuazione delle finalita, di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalità della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione civile. Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attività, sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Coordinamento dei Ministri di cui all'articolo 4.

3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire 20 miliardi annui, è ripartita dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni dell'articolo 31».

— Il D.P.R. n. 236/1988 attua la direttiva CEE n. 80/788 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 183/1989 si vedano le note all'art. 5.

— Il testo del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 183/1989, è il seguente:

«6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle prorie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9».

— Per il testo dell'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 183/1989 si vedano le note all'art. 1.

— I decreti ministeriali 25 maggio 1986, n. 260/50/7 e 28 settembre 1989, n. 481, concernono la regolamentazione di aspetti organizzativi interni al Ministero dei lavori pubblici in materia di attuazione della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante: «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 183/1989 si vedano le note all'art. 5.

Nota all'art. 9:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme sul bilancio e la contabilità dello Stato, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali. È inoltre esclusa l'utilizzazione della facoltà prevista dal sesto e settimo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 468 del 1978 per accantonamenti di parte corrente salvo che la copertura finanziaria non si riferisca a spese aventi strutturalmente carattere retroattivo;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa: ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti presso la tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni legislative volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «Interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge;

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Nel 1988 si applica la limitazione prevista dal comma 5, ultimo periodo dell'articolo 1.

2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa ai primi tre anni di attuazione e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le disposizioni legislative al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da esse recati da svolgere in sede parlamentare.

4. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi precedenti contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

5. Il disegno di legge finanziaria, presentato dal Governo al Parlamento, per ciascun anno finanziario considerato nel bilancio triennale, può disporre in materia di nuove spese correnti, incluse le finalizzazioni nuove del fondo speciale di parte corrente, esclusivamente entro i limiti delle maggiori entrate tributarie, extra-tributarie e contributive o delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente in esso contestualmente previste.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate, il Governo ne dà notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

Nota all'art. 12:

— Il testo vigente dell'art. 9 della legge n. 183/1989 è il seguente:

«Art. 9 *(I servizi tecnici nazionali)*. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.

2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorità di bacino di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno.

4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:

a) svolgere l'attività conoscitiva, qual'è definita all'art. 2;

b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5;

c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.

5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e*), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali.

6. Nell'ambito del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati.

7. Ai servizi nazionali è preposto un consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonché dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.

8. Il consiglio dei direttori:

a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui all'art. 4, al coordinamento dell'attività svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, nonché agli organismi indicati al precedente comma 7;

b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando:

a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo dell'articolazione territoriale di ogni singolo servizio;

b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi tecnici nazionali dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma, 4, tenendo conto in modo particolare dell'attività svolta dai servizi tecnici regionali;

c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attività di ogni singolo servizio, e sul livello professionale delle mansioni da svolgere;

d) i criteri generali per l'attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;

e) le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;

f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonché di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.

10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.

11. I direttori dei servizi tecnici nazionali e mareografico, sismico, dighe, geologico, fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12. Con la procedura e le modalità di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonché dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera *c*), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, è collocato, senza soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina altresì le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unità da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun ruolo transitorio.

Note all'art. 13:

— Il testo degli articoli 24 e 33 della legge n. 183/1989 è il seguente:

«Art. 24 (*Personale*). — 1. In relazione alle esigenze determinate dalla applicazione della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 9, comma 9, ed entro gli stessi termini ivi previsti, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici.

2. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla effettiva copertura delle dotazioni organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in conformità alle previsioni di spesa indicate nel presente comma».

«Art. 33 (*Copertura finanziaria*). — 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 24, valutato in lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi per il 1990 ed in lire 25 miliardi per il 1991 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione della amministrazione finanziaria" e relative proiezioni per gli anni successivi.

2. Ai fini dell'attuazione dei restanti articoli della presente legge è autorizzata, nel triennio 1989-1991, la spesa complessiva di lire 2.487 miliardi, di cui lire 942 miliardi per il 1989, 545 miliardi per il 1990 e 1.000 miliardi per il 1991, al cui onere si provvede: quanto a lire 822 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando il residuo accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno"; quanto a lire 1615 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno" e relative proiezioni per gli anni successivi; quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno", e relativa proiezione per l'anno successivo, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Per il testo dell'art. 5, comma 2, lettera *b*), della legge n. 183/1989 si vedano le note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 7, comma 3, della legge n. 183/1989 è il seguente:

«3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessarie, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale per la difesa del suolo».

Note all'art. 14:

— Il D.M. 26 settembre 1985, n. 16415, individua le unità organiche e gli uffici cui è preposto un dirigente, nei limiti dei posti di funzione dirigenziale attribuiti allo stesso dicastero ai sensi del D.P.R. n. 748/1972, e successive modifiche ed integrazioni.

— La tabella X, quadri *A* e *B*, dell'allegato II al D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) fissa i posti di qualifica e di funzione dei dirigenti amministrativi e tecnici del Ministero dei lavori pubblici. Detti posti sono stati successivamente incrementati con D.P.R. n. 1186/1973 e dalle leggi n. 457/1978 e n. 46/1986.

— Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 748/1978 è il seguente:

«Art. 15. — La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali previste dal presente decreto sono disposte, o revocate, ai dirigenti di corrispondente qualifica o livello della stessa amministrazione, con decreti del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, se trattisi di dirigenti generali o superiori, e con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, negli altri casi.

Il passaggio da una funzione ad un altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di un altro analogo, è disposto con le stesse modalità.

Per i dirigenti di cui ai precedenti commi che prestino servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, si provvede analogamente, sostituendosi al Ministro ed al consiglio di amministrazione indicati, i corrispondenti organi dell'amministrazione presso cui i dirigenti medesimi sono comandati o collocati fuori ruolo».

— Per il testo dell'art. 24 della legge n. 183/1989 si vedano le note all'art. 13.

91G0288

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 aprile 1991.

Delega al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Astone a firmare alcuni atti concernenti l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, serie III, per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247, serie III, per l'applicazione di detta legge;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1978, con il quale si è provveduto a specificare le materie di competenza degli uffici centrali e delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato on. dott. Giuseppe Astone è autorizzato a firmare «per il Ministro» delle poste e delle telecomunicazioni la corrispondenza concernente gli affari ad esso delegati ai sensi del successivo articolo, esclusa quella diretta alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Senato e della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed all'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato on. dott. Giuseppe Astone è autorizzato a firmare, relativamente al personale dei ruoli tradizionali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, i decreti riguardanti:

a) l'esclusione dei concorrenti dai concorsi;

b) l'approvazione delle graduatorie dei concorsi;

c) la nomina in prova, fatta eccezione dell'assunzione diretta dei riservatari;

d) la nomina in ruolo, dopo il compimento del periodo di prova;

e) la decadenza dalla nomina;

f) l'annullamento della nomina;

g) le promozioni del personale direttivo, escluse quelle alla qualifica di dirigente superiore;

h) le sospensioni dal servizio in via cautelare nei casi in cui il relativo provvedimento abbia carattere facoltativo ad eccezione di quelle riguardanti i funzionari con qualifica superiore a direttore di divisione ad esaurimento;

i) la revoca della sospensione cautelare, di cui alla lettera *h)*, ad eccezione di quella riguardante il personale direttivo con qualifica superiore a direttore di divisione ad esaurimento;

l) la riammissione in servizio;

m) il rigetto della domanda di riammissione in servizio.

Roma, 18 aprile 1991

Il Ministro: VIZZINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1991
Registro n. 21 Poste, foglio n. 379

91A3506

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 giugno 1991.

Integrazione al decreto ministeriale 20 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ad alcune parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di alcune chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Alatri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 1986, con il quale, contestualmente al conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventitre parrocchie costituite nella diocesi di Alatri venne dichiarata estinta la chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore, con sede in Collepardo (Frosinone);

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi dichiara che detta chiesa parrocchiale era amministrata da fabbriceria non dotata di personalità giuridica;

Visto l'art. 41, comma secondo, del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, il quale dispone che «la fabbriceria che non sia persona giuridica cessa di esistere se la chiesa perde la personalità giuridica ovvero se non ci sono beni da amministrare a norma dell'art. 37. L'estinzione è accertata con decreto del Ministro dell'interno»;

Decreta:

È dichiarata estinta, a far temo dal 20 ottobre 1986, la fabbriceria della chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore, con sede in Collepardo.

Roma, 25 giugno 1991

Il Ministro: SCOTTI

91A3505

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 luglio 1991.

Proroga della procedura di gestione straordinaria disposta per la Banca industriale agricola di Radicena S.p.a., in Taurianova.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 20 luglio 1990 con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca industriale agricola di Radicena S.p.a., con sede in Taurianova (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 57, lettere *a)* e *b)*, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 23 luglio 1990 concernente la nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della suddetta banca;

Considerato che il commissario straordinario, d'intesa con il comitato di sorveglianza, ha rappresentato l'esigenza che la procedura di amministrazione straordinaria venga prorogata per il tempo necessario al perfezionamento dell'operazione di concentrazione con altra azienda di credito;

Su proposta della Banca d'Italia formulata con lettera n. 164607 del 10 luglio 1991, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, rappresentati dalla citata proposta della Banca d'Italia, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

La procedura di gestione straordinaria disposta per la Banca industriale agricola di Radicena S.p.a., con sede in Taurianova (Reggio Calabria), viene prorogata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo massimo di sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

91A3518

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 luglio 1991.

Applicazione delle formule tariffarie per l'assicurazione della R.C. auto da applicarsi dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993 alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione, ed agli autotassametri.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1990 concernente le formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992 alle autovetture in servizio privato, compreso il noleggio e la locazione, ed agli autotassametri;

Visti i provvedimenti numeri 14 e 16/1991 del Comitato interministeriale dei prezzi sulle tariffe dei premi e condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992;

Ritenuto che per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993, relativa alle autovetture in servizio privato compreso il noleggio e la locazione ed agli autotassametri, possono riconfermarsi, tenuto conto delle esperienze acquisite, la validità delle formule tariffarie «bonus-malus» e «franchigia», nonché l'esigenza della compatibilità di questa ultima formula tariffaria con i principi posti a base della formula tariffaria con clausola «bonus-malus»;

Considerato che per stabilire quanto sopra è necessario avvalersi della facoltà prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla già citata legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Considerato che, permanendo l'esigenza di applicare le formule personalizzate «bonus-malus» e «franchigia» anche ai veicoli per trasporto di cose, non appare ancora opportuno prevedere, per il periodo dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993, l'imposizione per detti veicoli delle sole formule tariffarie personalizzate;

Sentita la commissione ministeriale di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Decreta:

I contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato ed agli autotassametri, compresi il noleggio e la locazione (settori I e II), di cui al punto 1) dell'art. 1 del provvedimento n. 14/1991 del Comitato interministeriale dei prezzi, possono, per il periodo dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993, essere stipulati o rinnovati soltanto nella formula tariffaria «bonus-malus» oppure nella formula tariffaria con clausola di «franchigia».

Le misure del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la formula tariffaria con clausola «franchigia» saranno stabilite in sede di determinazione di detta tariffa da valere per il periodo dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993. In ogni caso, tali misure non potranno essere inferiori a L. 60.000 e superiori a L. 1.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3519

DECRETO 1° agosto 1991.

Approvazione delle deliberazioni relative alla fusione per incorporazione della «Lloyd internazionale S.p.a.» nella «Milano assicurazioni S.p.a.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della

Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista l'istanza in data 10 dicembre 1990, con la quale la «Milano assicurazioni S.p.a.», con sede in Milano, ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e condizioni della fusione per incorporazione della «Lloyd internazionale - Compagnia di assicurazioni S.p.a.» nella medesima Milano assicurazioni S.p.a.;

Vista l'istanza della «Lloyd internazionale - Compagnia di assicurazioni S.p.a.», con sede in Milano, in data 10 dicembre 1990, concernente la predetta fusione;

Visti i verbali delle assemblee straordinarie dei soci delle anzidette società, tenutesi entrambe il 21 novembre 1990;

Vista la lettera in data 7 giugno 1991, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'approvazione delle deliberazioni e condizioni suddette;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 25 luglio 1991;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni relative alla fusione per incorporazione della «Lloyd internazionale - Compagnia di assicurazioni S.p.a.», con sede in Milano, nella «Milano assicurazioni S.p.a», con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3520

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 2 agosto 1991.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 21/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 19 e 17/1987, 4 e 30/1990 e 10/1991;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti soprarichiamati;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;

Preso atto della nota 8 marzo 1991 trasmessa dal Ministero della sanità per la determinazione del prezzo di talune confezioni di specialità medicinali indicate nella cura della mucoviscidosi;

Tenuto conto delle disposizioni finali di cui al punto 9 del citato provvedimento C.I.P. n. 29/1990;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 2 agosto 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti, per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A,* con quelli indicati nell'allegato stesso di ciascuna specialità.

Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

Roma, 2 agosto 1991

Il Ministro-Presidente delegato
BODRATO

CONFEZIONI IN CORSO DI PROVVEDIMENTO - ISTANZE

Nome della ditta	Nome confezione - specialità	Codice unico	Prezzo
Novo Farmac	*Actraphane HM 40 UI/ml* - fl 10 ml 400 U	27563016	13.200
Novo Farmac	*Actrapid HM* - 100 UI/ml penfill 5 tbl	27559020	24.000
Novo Farmac	*Actrapid HM* - 40 UI/ml fl 10 ml 400 U	27559018	13.200
Roussel Phar	*Atezym* - 30 cpr gastroresistenti	25719016	5.550
Guidotti	*Bio-Insulin* - «I» 100 U/ml fl 10 ml	25802036	25.450
Guidotti	*Bio-Insulin* - «I» 40 U/ml fl 10 ml	25802048	13.200
Guidotti	*Bio-Insulin* - «R» 100 U/ml fl 10 ml	25802012	25.450
Guidotti	*Bio-Insulin* - «R» 40 U/ml fl 10 ml	25802024	13.200
Guidotti	*Bio-Insulin* - U 100 U/ml fl 10 ml	25802164	25.450
Guidotti	*Bio-Insulin* - U 40 U/ml fl 10 ml	25802152	13.250
Lilly	*Humulin* - «I» 100 U/ml fl 10 ml	25707035	25.450
Lilly	*Humulin* - «I» 40 U/ml fl 10 ml	25707047	13.200
Lilly	*Humulin* - «R» 100 U/ml fl 10 ml	25707011	25.450
Lilly	*Humulin* - «R» 40 U/ml fl 10 ml	25707023	13.200
Lilly	*Humulin* - U 100 U/ml fl 10 ml	25707163	25.450
Lilly	*Humulin* - U 40 U/ml fl 10 ml	25707151	13.200
Irbi	*Krebsilasi Irbi* - 50 cps	26610028	21.250
Luitpold	*Luitase* - 50 cps	25701057	21.500
Zyma	*Lyseen* - 30 cpr 4 mg	11987017	4.100
Zyma	*Lyseen* - 6 supp 6 mg	11987031	3.850
Zyma	*Lyseen* - im 5 f 1 ml 2 mg	11987029	4.350
Novo Farmac	*Monotard HM 40 UI/ml* - fl 10 ml 400 U	27560010	13.200
Chinoin	*MS Contin* - 16 discoidi 100 mg	25624040	33.450
Chinoin	*MS Contin* - 16 discoidi 10 mg	25624014	6.900
Chinoin	*MS Contin* - 16 discoidi 30 mg	25624026	13.850
Chinoin	*MS Contin* - 16 discoidi 60 mg	25624038	22.050
Cilag	*Pancrease* - 50 cps	25205016	21.250
Sigma-Tau	*Pancreasmit* - 30 cps	21402021	5.450
Sigma-Tau	*Pancreasmit* - polv. 20 bust. 1 g	21402019	5.800
UCM	*Pancreon* - 30 conf 700 mg	07281191	9.500
Samil	*Pancrex duo* - microsfere 50 cps 340 mg	21232057	21.500
Samil	*Pancrex V* - f.te 50 cpr 240 mg	21232032	7.150
Eurocetus	*Proleukin* - iv 1 fl liof. 1 mg	27131010	429.050
Novo Farmac	*Protaphane HM 40 UI/ml* - fl 10 ml 400 U	27561012	13.200
Novo Farmac	*Ultratard HM 40 UI/ml* - fl 10 ml 400 U	27562014	13.200

91A3530

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

citologia ed istologia;
chimica organica.

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di ingegneria:

fondamenti di informatica.

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia generale.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della scienza.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di medicina e chirurgia:

farmacologia I.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di ingegneria:

costruzioni in zona sismica.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:

psichiatria;
pediatria preventiva e sociale;
oncologia medica;
anatomia umana;
embriologia.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

statistica.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL «SACRO CUORE» DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

economia politica.

Facoltà di lingue e letterature straniere:

glottologia;
lingua tedesca;
glottodidattica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di agraria:

microbiologia industriale;
cerealicoltura e colture industriali da pieno campo.

UUNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

ecologia.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di fisica superiore.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto commerciale, internazionale e comunitario.

Facoltà di ingegneria:

economia ed organizzazione aziendale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

radiobiologia;
enzimologia;
laboratorio di fisica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di ingegneria:

fenomeni di trasporto.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia topografica.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia romanza;
filologia germanica;
lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto commerciale.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale (biennale).

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di agraria:

orticoltura;
chimica analitica agraria;
agrometeorologia;
zootecnica generale e miglioramento genetico.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

urbanistica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A3522

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura inglese;
letteratura ibero-americana.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di lettere e filosofia:

didattica dell'italiano.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:

sociologia.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della lingua francese.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Como):

metodi matematici della fisica (con esercitazioni);
geometria I (con esercitazioni).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Milano):

fisica dei neutroni.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

progetto di elicotteri;
costruzioni aeronautiche;
dinamica e controllo delle macchine.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica teorica;
stereochimica;
chimica dei composti eterociclici;
didattica della chimica;
chimica dell'ambiente;
elettrochimica;
laboratorio di fisica I.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia contemporanea.

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua russa.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi chimica strumentale con metodi ottici e spettrali.

Facoltà di architettura:

restauro architettonico (1ª annualità).

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di architettura:

composizione architettonica (1ª annualità).

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica generale II;
fisica terrestre;
fisica sperimentale;
litologia e geologia;
metodi per il trattamento dell'informazione;
biologia II.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A3523

MINISTERO DEL TESORO

Adempimenti a carico di intermediari operanti nel settore finanziario a termini della legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Il Ministro del tesoro, in relazione a quanto previsto dall'art. 6 della legge 5 luglio 1991, n. 197 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio) al fine di facilitare l'esecuzione degli adempimenti prescritti da tale norma, precisa quanto segue:

Le società esercenti in via prevalente, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, una o più delle attività previste dall'art. 4, comma 2, sono tenute all'iscrizione nell'apposito elenco previsto dall'art. 6, comma 1, entro il termine di cui all'art. 6, comma 4-*bis* (5 ottobre 1991).

Per le società di nuova costituzione o che comunque intendano iniziare ad esercitare in via prevalente una o più delle attività di cui al citato art. 4, comma 2, l'iscrizione nell'elenco deve precedere l'inizio dell'attività medesima.

I termini per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 5, decorrono dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che ha avuto inizio nell'anno 1991.

Stante l'esigenza di individuare con immediatezza le informazioni necessarie ai fini della predisposizione dell'elenco di cui all'art. 6, comma 1, e della iscrizione nel medesimo, le domande, corredate dall'ultimo bilancio approvato, vanno inviate all'Ufficio italiano dei cambi - Via Quattro Fontane n. 123 - 00184 Roma, datate e sottoscritte dal legale rappresentante di cui vanno indicate le generalità, e devono contenere i seguenti dati:

a) denominazione o ragione sociale;

b) forma societaria;

c) sede legale;

d) codice fiscale;

e) capitale sottoscritto e versato;

f) data prevista per la chiusura dell'esercizio sociale;

g) esercizio in via prevalente di una o più delle seguenti attività:

1) concessione di finanziamenti;
2) locazione finanziaria;
3) assunzione di partecipazioni;
4) intermediazione in cambi;
5) servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi;
6) emissione e gestione di carte di credito;

h) soggetti nei confronti dei quali sono esercitate le attività indicate al punto *g)*:

1) pubblico;
2) soci, per gli intermediari che erogano credito al consumo;
3) soggetti diversi da quelli indicati nei punti 1 e 2.

La variazione di una o più delle suddette informazioni va comunicata all'Ufficio italiano dei cambi.

In relazione a quesiti pervenuti si precisa, infine, che nei confronti delle cooperative che erogano credito al consumo, anche se nell'ambito dei propri soci, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 8, comma 2-*ter*; le stesse sono pertanto tenute agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 1 e successivi.

91A3526

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% 1° marzo 1991/1996 e 1° marzo 1991/2001, al portatore

A norma dei decreti ministeriali 20 febbraio 1991 (art. 13), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 1991, si rende noto che il 19 agosto 1991 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991/1996 e 1° marzo 1991/2001.

91A3524

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Terni e Narni

Con decreto ministeriale 19 luglio 1991 sono state approvate la modifica dell'art. 40 e la soppressione del sesto comma dell'art. 30 dello statuto della Cassa di risparmio di Terni e Narni, con sede in Terni.

91A3525

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1991, registro n. 20 Finanze, foglio n. 171, sulla proposta del Ministro delle finanze, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal principe Sforza Ruspoli con atto 15 ottobre 1958, n. 15086 di rep., e con atto modificativo 25 febbraio 1965, n. 28985 di rep., entrambi a rogito notaio Andrea Giuliani, di una parte del complesso immobiliare in comune di Cerveteri detto «Il Torrione», destinata a sede del Museo nazionale etrusco.

91A3513

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative operanti nella provincia di Parma, esercenti l'attività di assistenza domiciliare agli anziani, agli infermi ed all'infanzia.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1991 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative operanti nella provincia di Parma, esercenti l'attività di assistenza domiciliare agli anziani, agli infermi ed all'infanzia, sono determinati, rispettivamente, in L. 30.000 ed in venticinque giornate lavorative.

91A3535

Determinazione della misura fissa mensile, ai fini contributivi, delle somme percepite con il sistema del «punto mancia» dal personale tecnico della casa da gioco di St. Vincent dipendente dalla società S.I.Ser. esercente i giochi americani.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1991 avente decorrenza dal 1° gennaio 1991, la misura fissa mensile, ai fini contributivi, delle somme percepite con il sistema del «punto mancia» dal personale tecnico della casa da gioco di St. Vincent (Aosta) dipendente dalla società S.I.Ser. esercente i giochi americani, sono così determinati:

Impiegati tecnici:

1° livello, L. 500.000;
2° livello, L. 500.000;
3° livello, L. 500.000;
4° livello, L. 500.000;
5° livello, L. 500.000;
6° livello, L. 200.000;
7° livello, L. 200.000.

91A3534

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	53.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo F - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189